

Criteria per la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati Allegato "D"

Al fine di poter effettuare l'analisi sui procedimenti e la conseguente eventuale valutazione d'impatto si ritiene di adottare in via preliminare i seguenti criteri per stabilire se sia richiesta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, nonché quale metodologia adottare per lo svolgimento di tale valutazione al fine di garantire il rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati:

- è fornita una descrizione sistematica del trattamento (articolo 35, paragrafo 7, lettera a):
 - sono presi in considerazione la natura, l'ambito di applicazione, il contesto e le finalità del trattamento (considerando 90);
 - vengono registrati i dati personali, i destinatari e il periodo di conservazione dei dati personali;
 - viene fornita una descrizione funzionale del trattamento;
 - sono individuate le risorse sulle quali si basano i dati personali (hardware, software, reti, persone, canali cartacei o di trasmissione cartacea);
 - si tiene conto del rispetto dei codici di condotta approvati (articolo 35, paragrafo 8);
 - sono valutate la necessità e la proporzionalità (articolo 35, paragrafo 7, lettera b));
 - sono state determinate le misure previste per garantire il rispetto del regolamento (articolo 35, paragrafo 7, lettera d) e considerando 90):
- misure che contribuiscono alla proporzionalità e alla necessità del trattamento sulla base di:
 - finalità determinate, esplicite e legittime (articolo 5, paragrafo 1, lettera b));
 - liceità del trattamento (articolo 6);
 - dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario (articolo 5, paragrafo 1, lettera c));
 - limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e));
 - misure che contribuiscono ai diritti degli interessati:
 - informazioni fornite all'interessato (articoli 12, 13 e 14);
 - diritto di accesso e portabilità dei dati (articoli 15 e 20);
 - diritto di rettifica e alla cancellazione (articoli 16, 17 e 19);
 - diritto di opposizione e di limitazione di trattamento (articoli 18, 19 e 21);
 - rapporti con i responsabili del trattamento (articolo 28);
 - garanzie riguardanti trattamenti internazionali (capo V);
 - consultazione preventiva (articolo 36).
- i rischi per i diritti e le libertà degli interessati sono gestiti (articolo 35, paragrafo 7 lettera c));

- l'origine, la natura, la particolarità e la gravità dei rischi (cfr. considerando 84) o, più in particolare, per ciascun rischio (accesso illegittimo, modifica indesiderata e scomparsa dei dati) vengono determinate dalla prospettiva degli interessati:
- si considerano le fonti di rischio (considerando 90);
- sono individuati gli impatti potenziali per i diritti e le libertà degli interessati in caso di eventi che includono l'accesso illegittimo, la modifica indesiderata e la scomparsa dei dati;
- sono individuate minacce che potrebbero determinare un accesso illegittimo, una modifica indesiderata e la scomparsa dei dati;
- sono stimate la probabilità e la gravità (considerando 90);
- sono determinate le misure previste per gestire tali rischi (articolo 35, paragrafo 7, lettera d) e considerando 90);
- le parti interessate sono coinvolte:
- si consulta il responsabile della protezione dei dati (articolo 35, paragrafo 2);
- si raccolgono le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti, ove opportuno (articolo 35, paragrafo 9).